Regolamento interno della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema

Art. 1. Il seguente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, secondo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto Federale, è in vigore dal 22 novembre 2007

Art. 2. Regolamento: Il concorso al patrimonio della Federazione da parte dei circoli aderenti è regolamentato dal Consiglio Direttivo e amministrato dai Centri Regionali. Il concorso al patrimonio è indispensabile per avere titolo ad usufruire dei servizi erogati dalla Federazione stessa.

Regolamenta l'art. 6 dello Statuto
art.6. Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi dei circoli aderenti, da proventi di attività, e da contributi, finanziamenti promozionali, donazioni e sovvenzioni a essa attribuiti da soggetti privati e pubblici.

Art. 3. Regolamento: L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria ogni volta che sono trascorsi due interi anni sociali dopo l'ultima riunione dell'Assemblea stessa. Il giorno della riunione dell'Assemblea Generale Ordinaria può essere scelto all'interno dell'anno sociale successivo ai due anni sociali suddetti.

Regolamenta l'art. 10 dello Statuto
art.10. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente della Federazione. Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due anni; può essere convocata in seduta straordinaria per decisione del Consiglio direttivo presa a maggioranza con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, per decisione dell'Ufficio di presidenza presa all'unanimità, o su richiesta scritte motivata di almeno un quarto dei Circoli soci effettivi. Le convocazioni per le riunioni dell'Assemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria sono fatte mediante lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la sua convocazione.

Art. 4. Regolamento: L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere un numero massimo di nove preferenze. Qualora il numero di eletti fosse inferiore al numero previsto dei Consiglieri del Direttivo da eleggere si procederà ad una ulteriore votazione. L'elezione dei membri del Collegio Sindacale e di quelli del Collegio dei Probiviri può avvenire anche a scrutinio palese. L'Assemblea in merito al bilancio consuntivo del biennio decorso può solo chiedere chiarimenti al Consiglio Direttivo e/o al Collegio Sindacale e non esprime alcun voto. L'Assemblea delibera sulle linee generali di politica culturale e di attività della Federazione attraverso l'approvazione di documenti programmatici e/o mozioni su singoli argomenti. Il Consiglio Direttivo deve procedere entro 60 gg. dalla sua elezione all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Regolamenta l'art. 12 dello Statuto
art.12. L'Assemblea generale elegge nella sua seduta ordinaria biennale i membri del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale, e del Collegio dei probiviri. L'Assemblea generale ordinaria esamina il bilancio consuntivo del biennio decorso, delibera sulle linee generali di politica culturale e di attività della Federazione.

Art. 5. Regolamento: La prima seduta ordinaria annuale del Consiglio Direttivo deve essere convocata entro i primi due mesi dell'anno. Nel caso in cui l'Assemblea Generale si riunisse prima del mese di novembre, la prima seduta ordinaria del Consiglio Direttivo dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla riunione dell'Assemblea, per eleggere il Presidente e i Vice Presidenti. Il bilancio consuntivo dell'attività svolta fino a una riunione dell'Assemblea Generale va approvato dal Consiglio Direttivo uscente immediatamente prima dell'Assemblea.

Regolamenta l'art. 14 dello Statuto
art.14. Il Consiglio direttivo è un organo di direzione politica e culturale della Federazione. Al Consiglio direttivo compete formulare programmi di attività in attuazione delle decisioni della Assemblea generale, approvare i bilanci consuntivi e di previsione, istituire commissioni di lavoro e nominarne i coordinatori. Nella sua prima seduta ordinaria il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente della Federazione e quattro Vicepresidenti: essi, così eletti, costituiscono l'Ufficio di presidenza della Federazione, di cui al successivo art.15.
Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta venga convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio

direttivo è convocato dal Presidente. Le convocazioni per le riunioni del Consiglio direttivo sono fatte mediante lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza o di necessità, la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma trasmesso quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno nove dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue competenze all'Ufficio di presidenza, determinandone i compiti e i poteri.

Art. 6. Ai Vice Presidenti vengono affidate specifiche mansioni e responsabilità su i seguenti aspetti: Organizzativi, Amministrativi e di Editoria.

Regolamenta l'art. 15 dello Statuto
art.15. L'ufficio di presidenza è l'organo di governo collegiale della Federazione, di cui ha la responsabilità organizzativa e amministrativa, elabora e definisce le scelte programmatiche e le linee operative in relazione alle deliberazioni della Assemblea generale, attua e coordina le attività della Federazione. L'ufficio di presidenza, costituito secondo il disposto del terzo comma dell'art.14, al fine di un suo miglior funzionamento può avvalersi della collaborazione di persone anche se non membri degli organi sociali o dei circoli federati. Dette collaborazioni dovranno essere ratificate dal Consiglio direttivo. I collaboratori dell'Ufficio di presidenza possono essere invitati alle riunioni dell'Ufficio di presidenza e del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto. L'ufficio di presidenza può avvalersi inoltre della collaborazione di gruppi e comitati di lavoro, costituendoli in base alle esigenze di programma e di collegamento con altre realtà culturali e sociali esterne alla Federazione. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza possono essere invitati i membri di diritto del Consiglio direttivo di cui al secondo comma dell'art.13.

Art. 7. Regolamento: I Centri Regionali amministrano i contributi dei circoli al patrimonio federale come regolamentato dal Consiglio Direttivo.

I Centri Regionali sono costituiti secondo le forme di un'associazione di circoli soci della Federazione operanti nello stesso territorio regionale o interregionale (solo nel caso di Regioni confinanti) aderente alla Federazione con la qualifica di socio affiliato.

Regolamenta l'art. 17 dello Statuto
art.17. I Centri regionali sono organi di coordinamento e promozione dell'attività dei circoli aderenti operanti nelle singole regioni; essi vengono costituiti su richiesta dei circoli delle singole regioni e con la approvazione del Consiglio direttivo; i circoli possono provvedere direttamente alla elezione biennale dei loro rappresentanti in seno ai centri regionali. I detti rappresentanti eleggono nella loro prima riunione un Segretario e due vicesegretari regionali, i quali tre costituiscono la segreteria regionale. Le elezioni del Segretario regionale vanno tenute prima della Assemblea generale della Federazione. Qualora i circoli operanti nella regione fossero meno di tre, questi potranno optare per il Centro regionale viciniore, provvedendo a eleggere i loro rappresentanti in seno al prescelto Centro regionale. Nel caso di una regione in cui esistano meno di tre circoli oppure non esistessero affatto, ovvero i circoli esistenti non abbiano costituito il Centro regionale, il Consiglio direttivo può nominare un responsabile regionale

Art. 8. Regolamento: Le tessere federali possono anche essere stampate dai singoli circoli che non volessero avvalersi di quelle predisposte annualmente dalla Federazione. I circoli restano comunque obbligati a evidenziare l'appartenenza alla Federazione nel testo stampato sulle tessere autoprodotte.

Regolamenta l'art. 20 dello Statuto
art.20. I circoli aderenti si impegnano a rispettare le decisioni della Federazione e dei suoi organi sociali, a non intraprendere iniziative che possano essere in contrasto con l'azione e l'indirizzo della Federazione o nuocere alla collettività dei circoli aderenti, e a garantire il loro democratico funzionamento. I circoli aderenti si impegnano ad adottare le tessere federali annuali che all'inizio di ogni anno sociale devono essere richieste e ritirate dai circoli interessati. I circoli aderenti si impegnano a sottoporre per l'omologazione all'Ufficio di Presidenza della Federazione le modifiche al proprio statuto interno, a fornire alla Federazione tutti i dati riguardanti il proprio funzionamento e l'attività svolta, e, in caso di accertata necessità, di sottoporre a un membro del Consiglio direttivo federale appositamente delegato dal Consiglio stesso, i propri carteggi e documenti contabili. Il Consiglio direttivo federale ha la facoltà di inviare un proprio membro per presenziare alle assemblee dei singoli circoli, la cui data e il cui ordine del giorno dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio di presidenza della Federazione.

Art. 9. Regolamento: Il Consiglio Direttivo può decidere di eliminare dall'elenco annuale dei circoli soci effettivi un circolo che, pur non ricadendo nei casi delle lettere A e B dell'art. 21 dello Statuto Federale, risultasse in tutta evidenza non più attivo per scioglimento del vincolo associativo de iure o de facto.

Regolamenta l'art. 21 dello Statuto

art.21. Un circolo socio effettivo o affiliato decade dalla condizione dì membro della Federazione per: A) dimissioni, B) espulsione.

Art. 10. Regolamento: Il presente Regolamento della Federazione può essere modificato dal Consiglio Direttivo.

Regolamenta l'art. 23 dello Statuto

art.23. La pratica attuazione del presente statuto può essere precisata dal Regolamento della Federazione la cui approvazione è demandata al Consiglio direttivo.

Art. 11. Regolamento: Le proposte di modifica dello Statuto della Federazione dovranno essere allegate alla lettera di convocazione dell'Assemblea Generale avente tra i punti all'O.d.G. la modifica dello Statuto Federale.

Regolamenta l'art. 25 dello Statuto

art.25. Per decidere la modifica dello Statuto della Federazione o lo scioglimento della Federazione, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida se presente almeno la metà dei soci effettivi. Relativamente alla maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni di modifica dello statuto o di scioglimento della Federazione e per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile per le Associazioni non riconosciute.